

Comune di Mosso (Biella)

**Estratto Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 03/10/2013: L.R. 56/77 e ss.mm.ii. art. 17 comma 7 - Approvazione Variante Parziale n. 6 al P.R.G.I. vigente.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

*Delibera*

1) di approvare ai sensi dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale n. 56/77 e ss.mm.ii la Variante Parziale N. 6 al P.R.G.C. vigente, approvato dalla Regione, oggetto di una prima Variante approvata con D.G.R. n. 51-4830/95, di una seconda Variante approvata con D.G.R. n. 3-3121/01. Con D.G.R. n. 38-7097/07, i cui contenuti sono specificati e descritti nell'elaborato di piano PR.3a "INFRASTRUTTURE E SUOLO URBANO: USI E VINCOLI" opportunamente aggiornato ed allegato alla presente quale parte sostanziale integrante;

2) che la modificazioni descritte nel suddetto elaborato di piano:

-non incidono sulla struttura generale dei vincoli;

-sono escluse dal processo di valutazione VAS in quanto **la variante è stata adottata prima del 12 agosto del 2013 data di entrata in vigore della LR 17/2013;**

-vengono riunite nella presente Variante n. 6 considerata Parziale, soggetta quindi alle procedure di cui al 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77.

-che le stesse modificazioni:

a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente con particolare riferimento alle modificazioni insediative approvazione;

b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;

d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;

e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;

f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;

g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

- che la capacità insediativa residenziale vigente è pari a 4.156 abitanti;
- che la dotazione di standard in rapporto alla capacità insediativa residenziale del PRG vigente risulta essere illustrata nel seguente prospetto:

### **ASPETTI DIMENSIONALI**

#### **Verifica standard e capacità insediativa**

PRGI vigente (al netto degli stralci di cui alla Variante Strutturale)

Cirt: 4.156 abitanti - Aree S.P.= m<sup>2</sup> 104.790

Cirt: 4.156 abitanti x 0,5 m<sup>2</sup>/ab. = m<sup>2</sup> 2.078 (limite di variazione in + o in -)

Cirt: 4.156 abitanti x 25 m<sup>2</sup>/ab. = m<sup>2</sup> 103.900

Situazione aggiornata alla presente Variante Parziale (le precedenti varianti parziali al PRGI vigente non incidono sulle aree S.P.).

Aree S.P. = m<sup>2</sup> 104.790 - m<sup>2</sup> 1.389 + m<sup>2</sup> 852 = m<sup>2</sup> 104.253, vengono quindi verificati sia i limiti di decremento delle aree SP (- m<sup>2</sup> 537) sia i minimi di legge riferiti alla dotazione complessiva (m<sup>2</sup> 103.900).

La capacità insediativa non viene modificata come pure le superfici territoriale e gli indici relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive.

- 3) di dare altresì atto che la variante sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
- 4) di dare altresì atto che la presente deliberazione corredata di tutti gli allegati, sarà trasmessa alla Provincia di Biella, alla Regione Piemonte e alla Comunità Montana Valle di Mosso

Successivamente, stante l'urgenza, ad unanimità di voti favorevoli, la presente deliberazione viene resa IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.